



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 23 del 06/02/2025.

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO AMMINISTRATIVO CON IL COMUNE DI TRENTO PER L'AVVALIMENTO DEI SERVIZI FINANZIARI

L'anno duemilaventicinque addì sei del mese di Febbraio alle ore 15:00 nella sala riunione della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI	VOTAZIONE
SANTUARI ALESSANDRO	P		Favorevole
MORELLI PIERO	P		Favorevole
BERNARDI PIERLUIGI		AG	
CORRADINI UMBERTO	P		Favorevole
FEDEL BARBARA	P		Favorevole
FEDEL MIRKO	P		Favorevole

Presenti: 5 - Assenti: 1

Il Vice Segretario Generale, dott.ssa Tatiana Lauriola assiste alla seduta.

Il Sindaco, Ing. Alessandro Santuari, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli artt. 185 e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a prendere in esame l'argomento in oggetto.

Preso atto che, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 237 di data 14.11.2024, è stato perfezionato l'accordo amministrativo n. 33948 racc. di data 25.11.2024 tra il Comune di Trento e il Comune di Baselga di Piné redatto ai sensi dell'art. 35 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.ii. avente a oggetto l'avvalimento dei servizi per lo svolgimento delle attività connesse al settore finanziario dalla data di sottoscrizione fino al 31 gennaio 2025;

Posto che le attività a supporto riguardavano: variazione generale al bilancio di previsione finanziario 2024-2026, DUP 2025 – 2027, progetto di bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027 e variazione di esigibilità 2024 relativa a opere pubbliche;

Alla data del 31 gennaio 2025 non risultava ancora concluso l'iter per l'approvazione del DUP 2025-2027 e del bilancio di previsione 2025-2027, depositati agli atti del Consiglio comunale il 4 febbraio 2025;

Per tale ragione questa Amministrazione ha chiesto al Comune di Trento di potersi avvalere ancora della collaborazione con l'Ufficio Bilancio del Servizio Risorse Finanziarie e patrimoniali fino alla data del 14 marzo 2025, al fine di completare l'istruttoria e gli adempimenti connessi all'approvazione del bilancio 2025–2027;

Con nota presa in carico in data odierna sub n. 1403/prot. il Comune di Trento ha comunicato la propria disponibilità trasmettendo lo schema di accordo amministrativo per l'avvalimento dei servizi per lo svolgimento delle attività connesse al settore finanziario, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che l'articolo 35 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.r. 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni disciplina, al comma 3, la fattispecie della convenzione per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati attraverso l'avvalimento degli uffici di un Comune a favore di un altro;

Considerato che il predetto accordo si configura come mero accordo finalizzato all'avvalimento temporaneo di personale proveniente da un'altra Amministrazione pubblica nell'interesse di uno solo degli Enti, e che pertanto il riferimento normativo può essere l'art. 35 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di accordo tra il Comune di Trento e il Comune di Baselga di Piné avente a oggetto l'avvalimento dei servizi per lo svolgimento delle attività connesse al settore finanziario, dando atto che alla sua formale sottoscrizione provvederà, ai sensi del decreto sindacale n. 13 di data 10.11.2021, il Vicesegretario generale;

Posto che, al termine della collaborazione, il Comune di Baselga di Piné rimborserà al Comune di Trento la spesa per le competenze spettanti ai dipendenti per lo svolgimento delle attività di cui all'accordo in oggetto;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel

quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.ii.;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;

Considerato che il Comune di Baselga di Piné, non avendo approvato il bilancio di previsione 2025-2027 entro la data del 31 dicembre 2024, secondo quanto disposto dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., è in regime di esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 2025;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno di data 24.12.2024, che differisce al 28 febbraio 2025 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 e autorizza altresì fino a tale data l'esercizio provvisorio del bilancio;

Rilevato che il protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2025, sottoscritto in data 18.11.2024, ha stabilito di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 di Comuni e Comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale;

Atteso pertanto che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e fino al 28.02.2025, la gestione finanziaria dell'Ente è soggetta al rispetto delle norme della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio come autorizzato con la citata legge;

Visto l'articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale stabilisce in particolare:

- al comma 3 - *“Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.”;*
- al comma 5: *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;*

Vista altresì la disciplina recata dal punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, titolato “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 dd. 13.03.2024, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);

Vista la deliberazione giuntale n. 35 di data 14.03.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione dell'articolazione organizzativa interna comunale e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi finanziari 2024-2026;

Vista la deliberazione giuntale n. 281 di data 30.12.2024 che conferma, nella fase dell'esercizio provvisorio, la struttura organizzativa interna comunale ed il Piano Esecutivo di gestione (PEG) approvati con la deliberazione giuntale n. 35 di data 14.03.2024 e le successive modifiche apportate nel corso dell'esercizio 2024, con riferimento agli stanziamenti dell'esercizio 2025, autorizzando i Responsabili degli Uffici/Settori/Aree a effettuare accertamenti di entrata e impegni di spesa sui capitoli di rispettiva competenza come definiti nell'esercizio 2025 del bilancio di previsione 2024-2026, fatta salva l'adozione di specifici atti di indirizzo;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 175, comma 5-bis e comma 9 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 di data 29.12.2016, allegati alla presente deliberazione;

Ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.ii. in modo da procedere speditamente alla sottoscrizione dell'accordo e dare seguito in tempi rapidi agli adempimenti attuativi al fine di assolvere all'esigenza di collaborazione già attuale;

Su conforme invito del Sindaco;

Con due separate votazioni (una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato: voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

1=di approvare, per quanto in premessa, lo schema di accordo tra il Comune di Trento e il Comune di Baselga di Piné redatto ai sensi dell'art. 35 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.ii. avente a oggetto l'avvalimento dei servizi per lo svolgimento delle attività connesse al settore finanziario, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, dando che alla sua formale sottoscrizione provvederà il Vicesegretario generale;

2=di rinviare l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento ad avvenuta approvazione

del bilancio di previsione 2025-2027;

3=di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 co. 4 della L.R. 03.05.2018 n. 2, per le motivazioni indicate in premessa;

4=di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 co. 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO AMMINISTRATIVO CON IL COMUNE DI TRENTO PER L'AVVALIMENTO DEI SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Ing. Alessandro Santuari

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Vice Segretario Generale

dott.ssa Tatiana Lauriola

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)